
MEDIAZIONE E DECRETO INGIUNTIVO: LA CASSAZIONE CONFERMA LA CASSAZIONE

(annotazione schematica a [Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 14.12.2016, n. 25611](#))

di **Giulio SPINA***

LA QUESTIONE

Conseguenze del **mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione in fase di opposizione a decreto ingiuntivo**: ex art., comma 4, d.lgs. 28/2010, lett. a), in capo a **quale parte processuale grava l'onere** di esperire il procedimento di mediazione obbligatorio nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo?

LA GIURISPRUDENZA DI MERITO ED IL PRECEDENTE NELLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ

La questione è stata da sempre oggetto di **dibattito nella giurisprudenza di merito**, in seno alla quale si registra la sussistenza di un contrasto interpretativo.

Come noto, della questione si è poi occupata **Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 3.12.2015, n. 24629**, la quale ha affermato che in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, **l'onere di mediazione obbligatoria grava sull'opponente** perché costui intende precludere la via breve per percorrere la via lunga, con la conseguenza che se **l'opponente non esperisce la mediazione, l'opposizione è improcedibile**, con relativo **consolidamento degli effetti del decreto ingiuntivo**.

Tuttavia, anche in seguito a detta pronuncia di legittimità, il **contrasto interpretativo in seno alla numerosa giurisprudenza di merito** pronunciatasi in materia non pare del tutto superato.

* *Dottore di ricerca IAPR. Coordinatore unico di Redazione La Nuova Procedura Civile (già cultore di Diritto processuale civile). Direttore Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile.*

Per **approfondimenti** si veda [Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 3.12.2015, n. 24629, con nota di SPINA, Opposizione a decreto ingiuntivo: il problema dell'identificazione della parte su cui grava l'onere di esperire il procedimento di mediazione](#)

CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE TERZA, SENTENZA DEL 14.12.2016, N. 25611

La recente pronuncia [Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 14.12.2016, n. 25611](#) in tema di condizione di procedibilità connessa al **tentativo di conciliazione obbligatorio nelle materie riservate alle competenze dell'AGCOM** si è occupata, in particolare, della questione concernente l'assoggettamento a detta disciplina del ricorso monitorio, affermando quanto segue:

- *non è in conflitto con le disposizioni comunitarie la interpretazione delle norme della L. n. 249 del 1997, e della delibera AGCOM n. 173/2007, che fa leva sul **requisito strutturale della fase sommaria del procedimento monitorio**, come procedimento volto a consentire una spedita definizione della controversia, secondo **modalità procedurali che prevedono solo in via eventuale la introduzione del giudizio** (mediante notifica della opposizione al decreto ingiuntivo), per **sottrarre tale fase al preventivo esperimento del tentativo di conciliazione obbligatoria**, laddove la esigenza di assicurare al destinatario della ingiunzione la possibilità di definire in via extragiudiziarla la controversia può essere garantita nella seconda fase;*
- *deve ritenersi non conforme a diritto la statuizione secondo cui si ritenga di assoggettare il ricorso monitorio, nelle materie riservate alle competenze dell'AGCOM, al previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, dovendo in conseguenza ritenersi errata la qualificazione della condizione di accesso al giudizio di merito avanti l'AG, prevista dalla L. n. 249 del 1997, art. 1, comma 11, come "condizione di proponibilità" dell'azione giudiziaria. Ne segue che il giudice, qualora dichiarare la temporanea improcedibilità della opposizione a decreto ingiuntivo, deve sospendere il processo ed assegnare, ove necessario, alle parti, il termine per l'esperimento dello stesso, restando salvi, al momento della prosecuzione del processo, gli effetti sostanziali e processuali dell'atto introduttivo del giudizio di merito proposto dall'opponente.*

In sintesi, quindi, **nelle materie riservate alle competenze dell'AGCOM, il ricorso monitorio non è assoggettato al previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione in questione.**

Ciò posto, tra le motivazioni addotte dalla Suprema corte **pare affiorare una conferma dell'orientamento sostenuto dalla richiamata Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 3.12.2015, n. 24629, in tema di mediazione obbligatoria** (in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di mediazione obbligatoria grava sull'opponente).

I Giudici in particolare affermano quanto segue:

- *“l'esigenza di assicurare al destinatario della ingiunzione la possibilità di definire in via extragiudiziarla la controversia può essere garantita nella seconda fase”* (l'eventuale introduzione del giudizio di merito);
- *ciò, analogamente a quanto previsto dalla **disciplina legislativa della mediazione** (D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 4) che, avuto riguardo alla perentorietà del termine stabilito*

- per la proposizione della opposizione, “colloca la operatività della condizione di procedibilità nel momento immediatamente successivo a quello in cui il Giudice dispone in "limine litis", ai sensi degli artt. 648 e 649 c.p.c., rispettivamente, la concessione o la sospensione della provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio”;
- emerge pertanto la peculiarità del procedimento monitorio, la quale consente di **collegare la procedibilità dell'azione alla formale introduzione del giudizio di merito** (mediante la notifica dell'atto di opposizione), piuttosto che alla introduzione della lite (mediante la notifica del ricorso e del provvedimento monitorio), soluzione che:
 - a) “appare funzionale alla logica deflattiva del processo cui tende il meccanismo conciliativo, come questa Corte ha già affermato, in quanto è **con l'atto di opposizione - e non anche con il ricorso monitorio - che la parte interessata intende accedere al giudizio ordinario di cognizione** (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24629 del 03/12/2015)”;
 - b) “risponde alla **peculiare struttura del procedimento monitorio** che, nella fase sommaria, volta a conseguire agevolmente una definizione della lite senza giudizio di merito, non richiede la instaurazione di un contraddittorio” (contraddittorio “invece previsto dalla procedura conciliativa che, pertanto, se applicata “anticipatamente” al momento della proposizione del ricorso monitorio ex art. 633 c.p.c., priverebbe di utilità tale fase sommaria che, in caso di fallimento del tentativo di conciliazione, si risolverebbe in una mera dilazione dei tempi necessari a pervenire alla definizione del giudizio di merito, in palese distonia con il principio di speditezza e di ragionevole durata dei processi ex art. 111 Cost.”).

Invero, Cass. n. 25611 del 2016 pare concentrare le proprie argomentazioni sul momento in cui sorge l’obbligo del tentativo di conciliazione a pena dell’improcedibilità della domanda (concludendo per la tesi della rilevanza della eventuale fase di opposizione a decreto ingiuntivo, e non, invece, della fase sommaria), piuttosto che, direttamente, sulla questione dell’identificazione della parte a ciò onerata (con relative conseguenze processuali). Ciononostante, dal contenuto riportato sub lett. a) parrebbe evincersi una quantomeno **implicita o latente conferma dell’orientamento interpretativo espresso da Cass. n. 24629 del 2015** (direttamente richiamata da Cass. n. 25611 del 2016, come riportato nel virgolettato), secondo cui, come già ricordato, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di mediazione obbligatoria grava sull’opponente.